Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 128

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 giugno 1955

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1561.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Ancona una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Ancona è soppressa.

La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   - aggiustatore;
   - tornitore;
   - fabbro fucinatore;
   - meccanico;
   - riparatore motori.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   - telegrafista marconista.
3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per:
   - falegname ebanista.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica applicata; economia aziendale; meccanica; macchine; tecnologia meccanica; disegno tecnico; motori; elettrotecnica; radiotecnica; disegno di schemi; tecnologia del legno; disegno tecnico di falegnameria; disegno ornato; disegno architettonico; stilistica; storia dell'arte; lingua straniera; legislazione comunicazioni telegrafiche e radiotelegrafiche; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo, tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 32.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori e delle officine;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 174. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Ancona

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	4
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	7
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	2
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 190 ore settimanali)		12
7. Istruttori e assistenti		8
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		5

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1955, n. 448.

Sistemazione di talune situazioni del personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi sesto, ottavo e nono dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376. Tali disposizioni si applicano anche a quelli fra essi che abbiano ottenuto l'inquadramento in altri ruoli dello stesso gruppo od in gruppo diverso da quello originario, purchè prima del 24 giugno 1951, ovvero in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi prima di tale data, anche se i decreti di nomina siano di data posteriore.

Tali impiegati saranno ammessi a partecipare ad esame di idoneità, ad essi riservati, da bandire entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e da espletare con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Dagli esami sono esonerati gli impiegati di cui al primo comma che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti esami di promozione ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* o 11° di gruppo *C*.

Gli impiegati che risulteranno idonei negli esami di cui al secondo comma e gli impiegati indicati nel terzo comma saranno promossi in soprannumero.

Qualora dopo l'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, siano state effettuate promozioni ai gradi 8° di gruppo *A*, 9° di gruppo *B* o 11° di gruppo *C* le promozioni che si effettueranno ai sensi dei precedenti comma saranno riportate, ai soli effetti giuridici, alla data di decorrenza delle prime promozioni effettuate per lo stesso grado e gruppo in applicazione dell'art. 13 della citata legge 5 giugno 1951, n. 376. Alla stessa data sarà riportata la decorrenza delle promozioni degli impiegati di cui al primo comma che le abbiano conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I promossi saranno collocati nei ruoli colla suddetta anzianità secondo l'ordine di successione dei concorsi e degli scrutini e secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Art. 2.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente e del Ministro per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate, in quanto occorra, le norme necessarie per adeguare le disposizioni dei regolamenti del personale delle Amministrazioni con ordinamento autonomo a quelle del presente decreto.

Art. 3.

Nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere collocati anche gli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purchè la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge.

L'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data di assunzione in qualità di impiegato civile non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Nei confronti del personale assunto in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, ed alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l'immissione nei ruoli speciali transitori è, per altro, disposta con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quegli impiegati che anteriormente alla assunzione della qualità di impiegato civile dello Stato avessero prestato nelle Amministrazioni di provenienza quattro anni di servizio, o con effetto, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal compimento di sette anni di servizio complessivo, di cui almeno tre in qualità di impiegato civile dello Stato.

La domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora la prescritta anzianità sia stata già compiuta a tale data.

Entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono avanzare domanda anche gli impiegati che avrebbero già potuto chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ai sensi e nei termini degli articoli 1 e 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il collocamento nei ruoli speciali transitori richiesto in base ai precedenti commi è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo o dalla data nella quale tale periodo di servizio si compia negli altri casi.

Art. 4.

I dipendenti statali appartenenti ai ruoli organici del personale subalterno in servizio da data anteriore al 1° maggio 1948 e che almeno da tale data svolgano esclusivamente e permanentemente mansioni di archivio o di copia, ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere delle Amministrazioni dello Stato alle quali appartengono, spettano al personale di gruppo *C*, possono essere ammessi a loro domanda, nel grado iniziale dei ruoli organici di gruppo *C*, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, ove occorra, anche in soprannumero.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma saranno assorbiti soltanto con la promozione al grado superiore o in seguito alla cessazione dal servizio degli impiegati nominati in soprannumero.

Nelle tabelle organiche del personale subalterno delle singole Amministrazioni debbono essere tenuti vacanti tanti posti quanti saranno i subalterni che ai sensi del presente articolo saranno inquadrati in soprannumero nel gruppo *C*.

I dipendenti statali collocati nei ruoli speciali transitori del personale subalterno, o che, avendo maturato l'anzianità richiesta per l'inquadramento in tali ruoli, non abbiano ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, possono essere trasferiti, a loro domanda, nei ruoli speciali transitori di gruppo *C*, qualora si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma.

I dipendenti statali non di ruolo di IV categoria che si trovino nelle condizioni indicate nel primo comma possono essere trasferiti, a loro domanda, nei contingenti degli impiegati non di ruolo di III categoria. L'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ai fini del collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo *C*, decorre dalla data in cui compiano sei anni di servizio esclusivo e permanente delle mansioni indicate nel primo comma, e comunque da data non anteriore al 1° maggio 1948. Nei ruoli speciali transitori tali impiegati prenderanno posto dopo l'ultimo degli impiegati in essi inseriti in applicazione del comma precedente e in ogni caso con decorrenza non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei riguardi degli impiegati di cui ai precedenti commi si può prescindere dal titolo di studio.

Le domande di cui ai precedenti commi debbono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Per il loro accoglimento occorre il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio al 1° maggio 1948, i quali siano stati adibiti posteriormente a tale data a mansioni di natura non salariale.

Ai fini del quarto comma del citato art. 21 la anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo è valutata con decorrenza dal giorno in cui il salariato abbia compiuto quattro anni di servizio con mansioni di natura non salariale.

Si applica anche a questi effetti l'ultimo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Per la nomina nei ruoli organici del personale statale di gruppo *C*, in applicazione dell'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si può perscindere dal possesso del titolo di studio nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, esclusa la possibilità di far valere l'attribuzione dell'anzianità prevista in tale comma ai fini della legge 1° dicembre 1949, n. 868, sono applicabili anche al personale che, in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939, sia stato immesso nei ruoli organici di un'Amministrazione dello

Stato in seguito a concorsi per i quali i lavori delle relative Commissioni giudicatrici siano stati conclusi anteriormente al 24 giugno 1951, anche se i decreti di nomina siano di data posteriore.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 225. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1955, n. **449.**

Decentramento dei servizi del Ministero della marina mercantile (disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto può disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto può disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 15, deroghe circa l'obbligo della vendita nel mercato per particolari specie di prodotti ittici ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« Ogni mercato all'ingrosso del pesce è disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale può suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicità di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.

Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

Art. 4.

L'art. 11 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« Il diritto di mercato può essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 5.

L'art 14 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« I servizi generali di mercato, ove il Comune non intenda gestirli direttamente, possono essere dati in concessione, preferibilmente ad enti cooperativi di produttori. Tale concessione non può effettuarsi per i servizi concernenti la direzione del mercato, la polizia, il servizio sanitario ed il servizio degli astatori. Non possono essere oggetto di concessione neanche il servizio statistico e il frigorifero, a meno che non intervenga particolare autorizzazione del prefetto.

La concessione dei servizi del mercato non può dar luogo ad alcun aumento dei diritti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Sulle deliberazioni relative alla concessione dei servizi di mercato, prima che le medesime siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, deve essere sentito il parere della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge e della competente Capitaneria di porto.

Per le convenzioni concernenti i mercati situati su zone di pertinenza del demanio marittimo, occorre altresì l'autorizzazione della competente Capitaneria di porto.

Il prefetto trasmette copia delle convenzioni stipulate in esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, dopo che siano state rese esecutive, al Ministro per la marina mercantile, il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarle in tutto o in parte, in quanto siano contrarie alle leggi ed ai regolamenti ».

Art. 6.

L'art 15 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso ogni prefettura una Commissione col compito di dar parere sugli argomenti riguardanti l'ordinamento dei mercati all'ingrosso del pesce.

La Commissione è costituita con decreto del prefetto ed è da lui presieduta.

Di essa in ogni caso devono far parte di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, il co-

mandante del porto o un suo delegato, un rappresentante della Camera di commercio, un sindaco della Provincia, il medico provinciale ed il veterinario provinciale ».

Art. 7

L'art. 88 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato col regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:

« Il prefetto ha facoltà di inviare un commissario:

a) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, all'organizzazione del mercato all'ingrosso ed alla costruzione dei relativi impianti, quando il Comune non vi provveda o non vi provveda adeguatamente nel termine all'uopo stabilito;

b) per procedere, d'ufficio ed a spese del Comune, alla compilazione del regolamento del mercato all'ingrosso, quando tale regolamento non sia stato inviato nel termine stabilito dalla prefettura ».

Art. 8.

Contro i provvedimenti del prefetto di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la marina mercantile.

Negli altri casi i provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI

SCELBA — TAMBRONI — TREMELLONI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 226. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Sostituzione di un membro supplente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente l'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto l'art. 1 della legge 24 ottobre 1949, n. 810, riguardante la nomina dei membri supplenti del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1950, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 270, con cui vennero nominati i membri supplenti del Comitato anzidetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dell'ispettore generale rag. Surace Francesco, per avvenuto decesso;

Vista la lettera n. 104526 del 12 febbraio 1955, con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha designato l'ispettore capo di finanza dott. Antonio Pacia, quale componente supplente del predetto Comitato, in sostituzione del rag. Francesco Surace;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 16 febbraio 1955, il dott. Antonio Pacia è nominato membro supplente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del rag. Francesco Surace.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1955
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 226

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Composizione del Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto della Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, col quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri competenti e dalla Confederazione dell'industria italiana;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per l'anno 1955, è composto come segue:

Principe dott. Errico, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Befani dott. Giuseppe, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cioli dott. Lionello, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Guerrieri dott. Manlio, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Nervi avv. Giuseppe, sindaco supplente, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955
Registro n. 3 Lavoro e previdenza, foglio n. 343. — BAGNOLI

(2950)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1955.

Nomina dei componenti la Commissione per la determinazione degli indennizzi da corrispondere a cittadini italiani che abbiano subito danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America, di cui all'art. 3 del decreto Presidenziale 30 dicembre 1950, n. 1275.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 24 novembre 1948, n. 1493, relativa alle indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, contenente le norme di attuazione della citata legge 24 novembre 1948, n. 1493;

Vista la legge 11 dicembre 1952, n. 3094;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1952, n. 233;

Vista la legge 23 novembre 1954, n. 1129;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della citata legge 23 novembre 1954, n. 1129, la Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, deve continuare a funzionare fino alla definizione di tutti i reclami pendenti e non oltre il 30 giugno 1956;

Ritenuto che occorre pertanto provvedere alla ricostituzione della Commissione sopraindicata;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Visti i fogli n. 584 del 26 febbraio 1955 e 24 marzo 1955, n. 982, con i quali il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta delle organizzazioni degli interessati, designa i quattro membri effettivi ed i quattro membri supplenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1953, n. 233, è composta come segue:

dott. Vincenzo Galizia, primo presidente della Corte di cassazione (a riposo), presidente;

dott. Stanislao Vista, magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di Corte di appello, membro effettivo;

dott. Alfonso Barra Caracciolo, consigliere di Stato, membro effettivo;

dott. Enrico Amici, consigliere della Corte dei conti, membro effettivo;

avv. Aristide Salvatori, sostituto avv. gen. dello Stato, membro effettivo;

in rappresentanza del Ministero del tesoro: dottor Giovanni Rivano, capo divisione della Amministrazione centrale del tesoro, membro effettivo e dott. Salvatore Giordano, ispettore generale nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, membro effettivo;

in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio: prof. dott. Marcello Roscioni, ispettore generale, capo dell'Ufficio centrale brevetti, membro effettivo e dott. ing. Renato Briganti, esaminatore superiore dell'Ufficio centrale brevetti, membro effettivo;

in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati: ing. Luigi Baggiani, avv. Angelo De Bernardinis, avv. Antonio Di Roberto e ing. Mario Tanferna, membri effettivi.

A segretario della Commissione è chiamato il dottor Carlo Cravino, consigliere in servizio presso la Direzione generale del tesoro.

Per ognuno dei membri effettivi e per il segretario sono nominati i sottoindicati supplenti:

dott. Carmelo Albanese, consigliere della Corte di cassazione, membro supplente;

prof. dott. Pasquale Di Pace, consigliere di Stato, membro supplente;

dott. Gaspare Lo Grasso, consigliere della Corte dei conti, membro supplente;

avv. Luigi Masi, sostituto avv. gen. dello Stato, membro supplente;

dott. Aldo Gonella, ispettore generale in servizio presso la Direzione generale del tesoro, membro supplente;

rag. Sanzio Patacchini, ispettore superiore di finanza, in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato, membro supplente;

dott. Paolo Marchetti, esaminatore superiore dell'Ufficio centrale brevetti, membro supplente;

avv. Pietro Barbieri, ing. Corrado Festa, avv. Natale Mazzolà e ing. Arduino Segaturi, membri supplenti in rappresentanza delle organizzazioni degli interessati;

dott. Silvano Palumbo, consigliere in servizio presso la Direzione generale del tesoro, segretario supplente.

Il secondo membro supplente, in rappresentanza dell'Ufficio centrale brevetti, sarà nominato con separato decreto interministeriale non appena il Ministero dell'industria e del commercio avrà provveduto alla sua designazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia a tutto il 30 giugno 1956.

Roma, addì 1° aprile 1955

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 95

(2948)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Sangineto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza della Società cooperativa « La Proletaria » di Sangineto, emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22 settembre 1954;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a termini dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 2 aprile 1955, n. 14176, del Prefetto di Cosenza;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa suddetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 195 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Proletaria », con sede in Sangineto, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Luigi Palma è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1955.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1952 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Arezzo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Cantucci dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Mugnai dott. Umberto, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Cannoni ing. Enrico, rappresentante del Genio civile;

Bagella dott. Piero, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Tortorelli dott. Gino, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nocentini Rodolfo, Buratti Antonio Nicola, Baglioni Piero, Biagioni Isidoro, Moradei Leonetto, Morello Claudio e Grassi geom. Enzo, rappresentanti dei lavoratori;

Migliarini ing. Virgilio, Goti dott. Guido, Lachi dott. Giovanni e Pianigiani Bruno, rappresentanti dei datori di lavoro;

Meliciani Santi, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2774)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 23 marzo 1950, con il quale i signori avv. Camillo Mezzanotte e ing. Bonaventura Sbraccia vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori avv. Camillo Mezzanotte e ing. Bonaventura Sbraccia sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2763)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1955.
Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1951, con il quale i signori marchese ing. Giuseppe Della Chiesa ed ing. Carlo Grazioli vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Roma;

Considerato che i predetti nominativi scadranno prossimamente di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori marchese ing. Giuseppe Della Chiesa ed ing. Carlo Grazioli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2766)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa Italiana Tecnici ed Agricoltori « C.I.T.AG. » di Lanciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 9 luglio 1954, con il quale la Cooperativa Italiana Tecnici ed Agricoltori « C.I T.AG. » di Lanciano, già sottoposta a gestione commissariale, fu messa in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Aronne Giuseppe Sideri fu nominato commissario liquidatore;

Viste le note 14 gennaio 1955, del suddetto liquidatore e 27 aprile successivo del Prefetto di Chieti;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo liquidatore;

Decreta:

Il geom. Settimio Orazio, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa Italiana Tecnici ed Agricoltori « C.I.T.AG. » di Lanciano, con gli obblighi e le responsabilità di legge, in sostituzione del dott. Aronne Sideri, di cui sono accettate le dimissioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto dell'« Unione nazionale mutilati per servizio »

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 275, è stato approvato il nuovo statuto dell'« Unione nazionale mutilati per servizio », con sede in Roma, deliberato dall'assemblea nazionale dei soci, tenutasi in Roma nei giorni 27 e 28 giugno 1953.

(2952)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Eufemia d'Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 79, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 17.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2899)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello (Firenze) di un mutuo di L. 7.645.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2902)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Comacchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comacchio (Ferrara) di un mutuo di L. 18.160.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2903)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mariano del Friuli (Gorizia) di un mutuo di L. 4.950.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2905)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Motta Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Motta Santa Lucia (Catanzaro) di un mutuo di L. 825.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2909)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gorga (Roma) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2894)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Prepotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 50, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Prepotto (Udine) di un mutuo di L. 1.050.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2897)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Panettieri (Cosenza) di un mutuo di L. 506.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2904)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sagrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sagrado (Gorizia) di un mutuo di L. 2.690.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2906)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina), di un mutuo di L. 23.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2907)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 65, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montignoso (Massa Carrara) di un mutuo di L. 5.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2910)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1955, registro n. 11 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marciana (Livorno) di un mutuo di L. 550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2911)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5195 in data 27 maggio 1955 è stata prorogata sino al 6 giugno 1955 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Caserta, affidata al prof. dott. Giovanni Caso.

(2938)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634,15	145,79
» Firenze	624,80	631 —	145,70
» Genova	624,90	634 —	145,78
» Milano	624,90	633,90	145,79
» Napoli	624,80	631,75	145,70
» Palermo	624,90	634,35	145,79
» Roma	624,90	634,05	145,795
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	—	—	—

Media dei titoli del 3 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,10
Id. 3,50 % 1902	60,80
Id. 5 % 1935	94,40
Redimibile 3,50 % 1934	82,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,10
Id. 5 % 1936	93,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 633,97
1 franco svizzero	» 145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 24.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	409283	175 —	Medici *Antonietta* di Vincenzo, nubile, dom. a Polla (Salerno).	Medici *Antonia* di Vincenzo, nubile, dom. a Polla (Salerno).
Id.	409284	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	818553	105 —	Vismara Serafino fu Giuseppe, dom. a Gaggiano sul Naviglio (Milano); con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Vismara *Luigia* e Carlotta, sorelle, fu Giuseppe.	Come contro, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di Vismara *Erminia Luigia* e Carlotta, sorelle, fu Giuseppe.
B. T. N. 5 % (1959)	10175	750 —	Calvo *Anna* fu Biagio, moglie di Epier Agostino fu Emilio, dom. in San Bartolomeo del Cervo; con vincolo dotale.	Calvo *Paola Maria Annetta* fu Biagio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	10162	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	239933	10 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 41ª	903	cap. nom. 5.000 —	De Astis Caterina di Filippo, moglie di Milella Antonio fu *Giovanni*, dom. a Bari, dotale.	De Astis Caterina di Filippo, moglie di Milella Antonio fu *Gaetano*, dom. a Bari, dotale.
Id. Serie 50ª	877	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 51ª	889	8.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 53ª	782	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59ª	714	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2504)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 3 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Pupillo Maria fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 17 luglio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Alagna Battista fu Ernesto — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 29 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Tripoli — Intestazione: Avila Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 25 febbraio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Petrelli Giuseppe di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 12 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Panzerini Maria di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 246 — Data: 12 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Panzerini Maria di Giacomo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(2621)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto dei Consorzi di bonifica Bidoggia e Grassaga, aventi unica sede ed amministrazione in Oderzo (Treviso).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 1527 in data 24 maggio 1955, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto dei Consorzi di bonifica Bidoggia e Grassaga, aventi unica sede ed amministrazione in Oderzo (Treviso), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 11 aprile 1951.

(2830)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott.ssa Angela Maria Zanardi fu Aristide, nata a Carrara il 28 gennaio 1909 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali rilasciatole dalla Università di Pisa in data 16 gennaio 1931, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti nell'anno accademico 1929-1930.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(2833)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società anonima cooperativa fra mutilati ed invalidi di guerra sestesi, con sede in Sesto San Giovanni, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 maggio 1955, la Società anonima cooperativa tra mutilati ed invalidi di guerra sestesi, con sede in Sesto San Giovanni, costituita in data 14 maggio 1931 con atto a rogito notaio dott. Antonio Mascheroni, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Teodoro Rinaldi.

(2334)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di lavoro « Unione Coltivatori di Pomezia », con sede in Pomezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 maggio 1955, la Società cooperativa agricola e di lavoro « Unione Coltivatori di Pomezia », con sede in Pomezia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

(2884)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte dei comuni di Cison di Valmarino e di Revine Lago (Treviso).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 5 gennaio 1955, n. 340.2.83/13224, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso interno fra le ostetriche condotte in servizio di ruolo nei comuni di Cison di Valmarino e Revine Lago, per il conferimento della condotta ostetrica consorziale costituita fra i due Comuni a seguito della soppressione delle condotte comunali;

Vista la nota del Prefetto di Treviso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Gioacchino Boglich, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Gioacchino Boglich è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli tra le ostetriche condotte dei comuni di Cison di Valmarino e di Revine Lago, il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Capasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2870)

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 febbraio 1954, n. 340.2.11824/20491.2, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Viterbo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il veterinario provinciale dottor Romeo Giacanelli, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del veterinario provinciale dott. Romeo Giacanelli è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1952 il veterinario provinciale dott. Giuseppe Boldrini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2871)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 100172/12106 del 24 dicembre 1954, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di diploma di laurea in fisica o in ingegneria. I laureati in ingegneria dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284;

b) essere cittadino italiano di sesso maschile; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) avere, alla data del presente decreto, non superata l'età di anni trenta, salve le elevazioni previste dalle disposizioni vigenti riportate nel successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate del certificato attestante i voti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea, nonchè da tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità ed abilità all'esercizio della professione di fisico o di ingegnere.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) il loro preciso recapito;

9) che siano disposti a raggiungere, in caso di eventuale nomina, qualunque destinazione;

10) se intendano avvalersi della facoltà di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, secondo quanto specificato nell'allegato programma di esami;

11) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso potrà essere negata dal Ministro con suo decreto.

Art. 4.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *c*), è elevato, ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dai numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo; nei confronti degli appartenenti ai ruoli transitori nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa, cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

I requisiti che diano titoli di preferenza o di precedenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentate entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari

generali Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai compententi distretti militari, su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante il certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze del prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1º giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, debitamente legalizzato.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sez. 2ª), nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dall'autorità giudiziaria.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, debitamente legalizzato.

3. Certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto. In casi di residenza per un tempo inferiore ad un anno, occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Diploma di laurea per i fisici; diplomi di laurea e di abilitazione per gli ingegneri elettrotecnici; o copie autenticate dal notaio dei predetti diplomi.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Università presso la quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente; i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suindicati documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare o non debbano prestarlo

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal competente distretto militare;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

8. Certificato medico, in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare, o dal medico provinciale, o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco — la cui firma sarà autenticata dal prefetto — se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

I candidati impiegati statali di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali, dovranno produrre:

A) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore al bando, con le note dell'ultimo quinquennio, rilasciata dal competente ufficio;

B) titolo di studio.

I concorrenti che si trovano alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

A) titolo di studio;

B) estratto dell'atto di nascita;

C) certificato generale del casellario giudiziale;

D) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

A) certificato di cittadinanza italiana;

B) certificato di buona condotta morale e civile;

C) certificato di godimento dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta bollata da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale, potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo a Roma od eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o generale Armi navali;

Membri:

due professori di Università o dell'Accademia navale;

un ufficiale superiore Armi navali;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°;

un funzionario del ruolo dei fisici ed ingegneri elettrotecnici delle Direzioni armi ed armamenti navali;

Segretario:

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità o abilità all'esercizio della professione di fisico o di ingegnere.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da zero a cinque che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 12.

Art. 12.

Per ciascuna prova, così scritta, come pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta, come pratica ed orale per il relativo coefficiente e sommando i prodotti ottenuti.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 13.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato all'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1955
Registro n. 18, *foglio n.* 267

PROGRAMMA DI ESAMI

I. — Prove scritte:

a) *Lingue straniere* (coefficiente 1) durata massima ore 2 per ogni lingua

traduzione dal francese in italiano di un brano su argomento tecnico;

traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato. Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate; in tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa.

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere la valutazione è espressa da un minimo di zero ad un massimo di tre decimi di punto per ciascuna lingua, da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

b) *Prova scritta di fisica o di elettrotecnica* (coefficiente 2), durata da stabilirsi dalla Commissione in relazione al tema: trattazione di uno o più argomenti di quelli riportati negli allegati programmi, con eventuale esercizio numerico.

II. — PROVA PRATICA (coefficiente 2, durata massima ore 8).

Esecuzione di misure relative agli argomenti elencati negli allegati programmi di esame e compilazione di relazione scritta, sul lavoro fatto.

III. - PROVE ORALI

a) *Prova orale di fisica o di elettrotecnica* (coefficiente 2): discussione sull'argomento delle prove scritte e pratiche già nominate e interrogazioni sugli argomenti per le prove scritte.

b) *Prova orale di nozioni amministrative* (coefficiente 1): nozioni di diritto amministrativo: ordinamento costituzionale dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

ALLEGATO I. Fisici

Argomenti riguardanti la prova scritta di fisica

1. Le misure fisiche, causa di errore e correzioni. Elaborazione dei dati sperimentali. Fondamenti della teoria degli errori e dei metodi statistici. Calcoli numerici per via meccanica e grafica.
2. Sistemi di misura e metodi di misura delle grandezze fondamentali.
3. Campi di forza e campi vettoriali in generale. Campi soloneidali. Teoria del potenziale.
4. Meccanica dei corpi rigidi. Fenomeni giroscopici. Fondamenti di balistica esterna. Resistenza opposta dall'aria al moto dei corpi animati da velocità ipo e ipersonica.
5. Resistenza opposta dai fluidi al moto dei corpi. Similitudine meccanica.
6. Meccanica dei corpi elastici. Fondamenti della teoria della elasticità e della resistenza dei materiali.
7. Meccanica dei corpi fluidi ed ideali. Moto vorticoso e moto irrotazionale. Moto stazionario.
8. Campo sonoro *indefinito*: produzione, propagazione e ricezione del suono. Struttura dei suoni e loro percezione. Cenni di acustica architettonica. Attenuazione dei disturbi acustici. Isolamento acustico. Acustica fisiologica.
9. Termometria, scale di temperatura. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature: loro produzione e utilizzazione. Fenomeni particolari ad esse connesse.
10. Trasmissione del calore. Teoria di Fourier.
11. I gas reali ed ideali. Equazioni di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. Tecnica del vuoto.
12. Calorimetria. Leggi e relazioni relative ai calori specifici. Metodi di misura.
13. I principi della termodinamica. Loro enunciazione. Relazioni che ne derivano.
14. Stato di aggregazione e trasformazioni di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.
15. Concetti fondamentali della teoria delle macchine termiche. Cicli delle macchine a vapore. Cenni sulla termodinamica delle combustioni rapide. Macchine a scoppio. Motori a combustione interna. Confronti critici.
16. Afflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile. Coefficiente di contrazione. Resistenza passiva. Bocca di afflusso Laval.
17. Movimenti dei fluidi nei condotti. Regime alla Poiseuille. Cenni sul movimento dei fluidi per piccola differenza di pressione e temperatura. Tiraggio naturale e artificiale. Cenni sulla misura della velocità dei gas.
18. Cenni sulle turbine ad azione e reazione. Confronto critico. Cenni sulle turbine a gas.
19. Elettrostatica. Condensatori, dielettrici, elettrometri e misure elettrostatiche
20. Magnetostatica. Campo ad induzione magnetica. Materiali ferromagnetici, paramagnetici e diamagnetici. Misure relative.
21. Corrente elettrica continua. Distribuzioni in rete di conduttori. I campi di corrente in mezzi isotropi. Fenomeni al passaggio della corrente nei conduttori reali.
22. Generatori non elettromagnetici di tensione continua. Pile classificazione e teoria. Misura del f. e. m.
23. Elettrochimica. Elettrodeposizione ed attacco anodico. Fondamenti sulla teoria delle corrosioni metalliche.
24. Campi magnetici prodotti da correnti. Azioni dei campi magnetici sulle correnti. Applicazioni.
25. L'induzione elettromagnetica. Le correnti variabili ed alternate ed i fenomeni ad esse connesse.
26. Apparecchi di misura elettrici. Loro teoria ed impiego. Le principali misure elettriche: apparecchi e ponti ad esse relativi.
27. I circuiti elettrici a costanti concentrate e distribuite. Quadripoli, filtri e linee.
28. Microfoni, telefoni, altoparlanti. Piezoelettricità e magnetostrizione.
29. Il campo elettromagnetico. Equazioni di Maxwell. Propagazione libera e convogliata delle onde.
30. I tubi elettronici. Loro caratteristiche, loro impiego nel campo delle misure. Raddrizzatori varii.
31. Le onde corte e ultracorte. Produzione, propagazione, ricezione.
32. L'elettrone. Emissione elettronica. Fenomeni fotoelettrici e termoionici.
33. Il passaggio dall'elettricità attraverso i gas e sue applicazioni.
34. Raggi catodici. Fondamenti di ottica elettronica. Microscopio elettronico. Diffrazione degli elettroni.
35. Raggi X. Teoria, applicazioni scientifiche e tecniche.
36. Costituzione della materia. Il sistema periodico. L'atomo, il nucleo, le radiazioni del nucleo.
37. Legge della disintegrazione radioattiva. Isotopia. Disintegrazione artificiale con particolare riguardo a quella dello uranio.
38. Sistemi ottici centrali: loro proprietà cardinali.
39. Interferenza e diffrazione della luce. Loro applicazioni.
40. Produzione delle radiazioni luminose, fenomeni di propagazione, assorbimento, rifrazione, diffusione.
41. Polarizzazione della luce. Ottica dei cristalli e dei mezzi anisotropi. Birifrangenza per anisotropia naturale e accidentale
42. Spettroscopia e spettrografia, produzione e studio degli spettri. Effetti Zeeman, Stark, ecc.
43. Istrumenti ottici di osservazione e misura (cannocchiale, telemetri, periscopi, microscopi, obiettivi fotografici). Aberrazioni ottiche. Cenni del loro calcolo e correzione. Determinazione sperimentale delle loro caratteristiche.
44. Fotografia scientifica e documentaria. Microfotografia, fotogrammetria, cinematografia, fotografia ultrarapida. Densitometria. Procedimenti di sviluppo e fissaggio. Stampa.
45. Tecnica dell'illuminazione. Fotometria e calorimetria. Fari e proiettori. Ottica fisiologica.
46. L'energia raggiante. Classificazione delle radiazioni. Irradiamento integrale. Emissione « per temperatura » e per « luminescenza ». Emissione degli aeriformi. Assorbimento delle radiazioni. Corpo grigio. Corpo nero. Spettro d'assorbimento dell'energia solare raggiante. La « costante solare ».
47. Principio di Kirchoff. Leggi di Stefan, Wien e Planck. Arco voltaico. Lampada a vapore di mercurio e di sodio al neon.
48. Irraggiamento puramente termico Mezzi e metodi di studio. Leggi e applicazioni. Pirometria ottica.
49. Magnetismo terrestre e sue applicazioni. Meteorologia ed ottica della atmosfera. Apparecchi e misure relative.

ALLEGATO II. Elettrotecnici

Argomenti riguardanti la prova scritta di elettrotecnica

1. La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principio di Kirchoff) vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di conversione, termoionica) cenni sugli effetti delle correnti: leggi relative, applicazioni (voltametri, pile, accumulatori).
2. Principali leggi dell'elettrostatica capacità carica e scarica dei condensatori costante di tempo raggruppamento in serie ed in parallelo; viscosità e rigidità dei dielettrici.
3. Fenomeni magnetici induzione e permeabilità magnetica fenomeni magnetici e loro conseguenze pratiche campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi il circuito magnetico azione fra campi e correnti.
4. Fenomeni di induzione elettromagnetica leggi relative autoinduzione e mutua induzione induttanza e suoi effetti in corrente continua costante di tempo in un circuito induttivo correnti parassite.
5. Correnti alternate definizione rappresentazione delle grandezze sonoidali circuito con resistenza, capacità indut-

tanza impedenza, fase e potenza impedenza in serie e parallelo sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase tensioni, corrente e potenza generazione di un campo rotante.

6. Misura delle grandezze elettriche prove di collaudo sulle macchine elettriche.

7. La dinamo eccitazione ed autoeccitazione calcolo dell'eccitazione avvolgimento indotto f.e.m. fenomeni di commutazione e reazione di indotto curve caratteristiche di funzionamento calcolo delle perdite e del rendimento accoppiamenti in serie e parallelo.

8. Il motore a c.c. equazioni fondamentali avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motori a c.c. caratteristiche di funzionamento perdite e rendimento.

9. L'alternatore avvolgimento indotto F.E.M. reazione di indotto diagrammi e caratteristiche di funzionamento. Alternatore polifase accoppiamento degli alternatori.

10. Il trasformatore statico teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore calcolo delle perdite e prove relative particolari costruttivi trasformatori polifasi trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.).

11. Il motore sincrono diagrammi di funzionamento calcolo delle perdite e prove relative; funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente.

12. Il motore asincrono coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento diagramma di Heyland avviamento e inversione di moto calcolo delle perdite e prove relative cenno sull'asincrono monofase.

13. Le macchine a c.a. a collettore motore in serie e a ripulsione la convertitrice rapporto di conversione perdite e rendimenti.

14. Pile polarizzazione pile a secco accumulatori al Pb carica, scarica, capacità e rendimento accumulatori al Fn.

15. Trasmissione, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica.

16. Costruzione di macchine elettriche proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione definizione e classificazione delle macchine elettriche caratteristiche struttura calcolo e costruzione delle macchine seguenti trasformatori, regolatori ad induzione, motori e generatori asincroni, motori e generatori sincroni, motori e generatori per corrente continua a collettore; cenno sulle macchine acicliche, convertitrici, macchine a corrente alternata con collettore costruzione e comportamento dei mutatori loro applicazione alla conversione dell'energia da corrente alternata a corrente continua e viceversa ed alla conversione di frequenza.

17. Comunicazioni elettriche classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazione con filo (sistemi a frequenze vocali, sistemi a frequenze vettrici, sistemi a cavo coassiale, sistemi ad iperfrequenza) studio delle forme d'onde delle correnti e delle tensioni studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio dipoli quadripoli filtri studio delle reti a costanti distribuite (linee di trasmissione) studio delle linee di trasmissione in base alla teoria del Maxwell per tener conto dei fenomeni radioattivi teoria delle guide d'onda per iperfrequenze.

18. Radiotecnica leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radioonde circuiti oscillatori linee elettriche a costanti distribuite guide d'onda antenne elementi dei circuiti tubi elettronici e loro impiego trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici radiogoniometria radioguida e radiolocalizzazione onde ultracorte e microonde.

ALLEGATO III. Fisici

Argomenti riguardanti le misure di cui alla prova pratica

1. Misura di intervalli di tempo.
2. Misura di pressione (alta e bassa).
3. Misura di massa e di peso.
4. Misura di peso specifico e densità.
5. Misura di temperatura (con termometri, coppia termoelettrica, pirometri).
6. Misura di dilatazione.
7. Misura di viscosità.
8. Misura dei calori specifici, del calore di vaporizzazione e di soluzione.
9. Misura della conducibilità termica.
10. Misura delle caratteristiche ottiche principali degli strumenti più comuni nella tecnica militare (microscopio, cannocchiale, sestante, macchine fotografiche).
11. Misure spettrometriche; refrattometriche; fotometriche; interfotometriche: polarimetriche.
12. Misura di jonizzazione e radioattività.

ALLEGATO IV. - Elettrotecnici

Argomenti riguardanti le misure di cui alla prova pratica

1. Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue alternate.
2. Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite dei dielettrici.
3. Misura sugli elettroliti, sulle pile e accumulatori.
4. Misura delle caratteristiche delle macchine elettriche.
5. Misura inerente la caratteristica di un tubo elettronico.
6. Misure inerenti le caratteristiche di celle fotoelettriche.
7. Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le scariche di gas.
8. Misure sui generatori amplificatori e rilevatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.
9. Misura dei momenti a campo magnetico.
10. Misure delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.
11. Misure delle intensità sonore.

Roma, addì 19 aprile 1955

p. *Il Ministro*: Bosco

(2814)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per l'ammissione di ventisei archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che approva il regolamento per gli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1923, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1548, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, col quale vengono estese le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466, che modifica gli articoli 4 e 7 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che reca norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, relativo alla estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale nonchè le modifiche da esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375 che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 467, che eleva il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi in favore degli assistenti ordinari, straordinari, ecc. delle Università;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa alla applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa alla assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, relativo alle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 13 aprile 1953, n. 340, che reca modifiche alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sull'ordinamento degli Archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che reca norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1955, n. 4492/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami per l'ammissione di ventisei archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere forniti della laurea conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche o di lettere e filosofia o di filosofia o di magistero;

2) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Detto limite massimo è elevato:

a) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

per i profughi che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137;

b) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

c) il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra.

Essi devono beneficiare però, di pensioni o di assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, restando esclusi, precisamente, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e nelle voci numero 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per gli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono aumentati di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e quello tuttora in servizio e già inquadrato nei ruoli speciali transitori;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

6) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

cognome, nome, paternità e maternità;

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel punto 2) del precedente articolo, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno inoltre contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale Archivio di Stato preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di codesto desiderio il Ministero crederà di tenere.

Nelle domande dovrà esplicitamente essere dichiarata la lingua obbligatoria scelta dal candidato (punto V del successivo art. 10) e, per coloro che lo desiderino, la prova facoltativa su una o più lingue fra quelle indicate nel punto VI dell'art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui al punto 6) dell'art. 2 del presente decreto.

Le prefetture, provveduto ove occorra, a fare regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno della presentazione.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta della liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69/*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità: i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno Ufficio centrale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel punto 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge.

Il certificato di cittadinanza delle persone nate nei Comuni della provincia di Bolzano, nei comuni di Colle Santa Lucia, Cortina d'Ampezzo e Pieve di Livinallongo in provincia di Bolzano e nei comuni di Bronzolo, Termeno, Capriano, Cortaccia, Egna, Negrè, Fondo, Montagna, Ora, Rumo, Salorno, Trodena e Valdagno in provincia di Trento, rilasciato dal Comune nel quale l'interessato risiede e legalizzato dalla autorità competente, dovrà essere integrato del visto di conferma del Commissario governativo presso l'Ente Regione Trentino-Alto Adige;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato su carta da bollo da L. 100, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3) della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

h) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

i) copia, su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) *e*) ed *f*) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) e *i*) dell'art. 5.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *i*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, ad eccezione del limite di età che deve essere posseduto alla data del bando, salvo quanto prescritto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542 nei riguardi dei coniugati.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione degli archivi di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 1 del regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, e dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 466.

L'esame consterà di quattro prove scritte ed una orale ed avrà luogo in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

II) diritto amministrativo e costituzionale;

III) storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica teorica (generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

A favore dei candidati che si sottoporranno alla prova facoltativa in lingua tedesca la Commissione potrà attribuire un punto, da aggiungersi al punteggio stabilito dall'art. 39 della legge 30 dicembre 1923, n. 2960.

I candidati riceveranno avviso dell'ammissione alle prove scritte ed a quella orale, nonchè della sede e data di svolgimento delle prove stesse, a mezzo della prefettura della Provincia ove hanno presentato domanda di ammissione al concorso e dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta di identità o documento equipollente a termine di legge).

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio nella sede cui saranno destinati entro il termine che verrà loro notificato.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° di gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio della Giunta predetta, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà della Giunta di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile, che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1955

p. *Il Ministro*: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1955
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 327. — Oliva

(2315)

Graduatoria del concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Matera.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 marzo 1955, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Matera;

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1955, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe, vacante nella provincia di Matera, nell'ordine appresso indicato:

1. Norcia dott. Federico	punti 80,68	su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe	» 74,95	»
3. Maltese dott. Giuseppe	» 73,54	»
4. Stranges dott. Stefano	» 72,50	»
5. Brandi dott. Gennaro	» 72,22	»
6. Mona Vito Nicola	» 72 —	»
7. Arditi dott. Giacomo	» 71,50	»
8. Ferraro dott. Domenico	» 69,31	»
9. Di Simine dott. Eugenio	» 68,82	»
10. Succi Cimentini dott. Flobert	» 68,59	»
11. De Lisi dott. Leonardo	» 66,86	»
12. Menduni dott. Attilio	» 66,36	»
13. Rianò dott. Enrico	» 65,27	»
14. Calitdo dott. Rosario	» 62,04	»
15. Di Santo dott. Angelo	» 59,50	»
16. Costanzo dott. Giuseppe	» 59,45	»
17. Capuano dott. Guido	» 59,36	»
18. Cappelletti dott. Rocco	» 59,27	»
19. Petrillo dott. Alfonso	» 57,77	»
20. Baraldi dott. Dario	» 57,18	»
21. Cantamma dott. Pietro	» 56,63	»
22. Colotta Francesco	» 56,50	»
23. Graziani dott. Marcello, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	» 56,13	»
24. Cieri dott. Annibale	» 56,13	»
25. Orsini Orsino	» 55,50	»
26. Di Pilla dott. Giovannangelo	» 55,22	»
27. Sertori dott. Athos	» 54,27	»
28. Damiani Rocco	» 54 —	»
29. Valente dott. Carlo	» 53,36	»
30. Laurita dott. Romolo	» 52,68	»
31. Ciccia Antonino	» 52 —	»
32. Ventriglia dott. Stanislao	» 51,50	»
33. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 50,18	»
34. Curulli dott. Agostino	» 47,27	»
35. Galli dott. Pietro	» 42,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1955

p. *Il Ministro*: Russo

(2865)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per sessanta posti in convitto e per milleduecentosettanta borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti

I nuovi posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1955-1956 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono complessivamente 60, dei quali 15 riservati agli orfani che intendano seguire scuole a tipo professionale, industriale o agrario, e 5 orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1955. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia) od in altri convitti con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ricoverati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1955-1956 agli orfani degli iscritti mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

50 da L. 20.000 per le scuole elementari;

200 da L. 40.000 per le scuole medie e le scuole di avviamento professionale;

150 da L. 65.000 per il ginnasio e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori ed i corsi di studio equiparati;

100 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

20 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1955-1956 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli sono distribuite come appresso:

400 da L. 65.000 per il ginnasio e liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori e i corsi di studi equiparati;

250 da L. 100.000 per le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore (escluse le Accademie militari);

100 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato;

b) i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i quali provvede altra istituzione.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se devè frequentare le scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari o postuniversitari.

I concorrenti figli di iscritti in servizio attivo (di cui alla lettera *b*) debbono inoltre aver conseguito la promozione, la ammissione o il diploma con media non inferiore agli 8/10.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali, prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati. I candidati di cui alla lettera *b*) debbono aver ottenuto nei predetti esami una media non inferiore a 24/30.

L'aspirante ad una borsa di studio per corsi di specializzazione o perfezionamento postuniversitario deve aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110.

I candidati ai posti nel Collegio di musica, ai quali saranno singolarmente comunicate le modalità per sostenere gli esami, debbono aver conseguito almeno la licenza elementare.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Flavia n. 93, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 31 luglio 1955 per gli aspiranti a posti in convitto ed a borse di studio per le scuole elementari e medie inferiori e superiori;

il 31 dicembre 1955 per gli aspiranti a borse di studio universitarie o postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito e regolarmente documentate.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studi che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE NELL'INTERESSE DEGLI ORFANI

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;

4) stato di servizio dell'iscritto rilasciato dalla competente Amministrazione centrale;

5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

6) certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o pensione di guerra o assegno vitalizio, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche ente;

7) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale o nella sessione estiva d'esame del corrente anno per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1955-1956.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) se detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per i corsi frequentati, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitari deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso che intende seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possano iscriversi esclusivamente i laureati, con la indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1955-1956; a corredo della domanda non è però necessario che sia prodotto il relativo certificato d'iscrizione. Qualora il candidato abbia invece già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati, con le votazioni riportate. Il concorrente potrà infine esibire pubblicazioni e certificati che reputasse utili a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile devono essere legalizzati dalla competente autorità.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

NB. — Dei documenti dello stato civile, già esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, di indennità di buonuscita o assegno vitalizio, potrà essere omessa la riproduzione, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

DOCUMENTI DA PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE NELL'INTERESSE DEI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Le domande di ammissione a concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai numeri 1), 3), 4), 6), 8) del capo precedente, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipende l'iscritto, attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Roma, addì 25 maggio 1955

Il presidente: NOTARIANNI

(2940)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, n. 14924, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1954, registro n. 37, foglio n. 129, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°);

Ritenuta l'opportunità di fissare il diario delle prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a centoquaranta posti di geometra aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *B*, grado 11°) avranno luogo in Roma, presso l'E.U.R. (Palazzo dell'arte moderna) nei giorni 30 giugno, 1° e 2 luglio 1955, alle ore 8.

Roma, addì 26 maggio 1955

Il Ministro: ROMITA

(2939)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.